



**PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'ACQUISIZIONE DI  
SERVIZI DI ANALISI, SVILUPPO E SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE E  
L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL LAVORO DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI I SISTEMI, REGIONE  
UMBRIA, REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO E REGIONE PUGLIA**

**ALLEGATO 5**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ANALISI, SVILUPPO E SUPPORTO  
PER LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL LAVORO  
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI FACENTI  
PARTE IL GRUPPO DI ACQUISTO RIUSANTI I SISTEMI, REGIONE UMBRIA, REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E REGIONE PUGLIA

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (c.f. 91252510374) con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia il(di seguito nominata, per brevità, anche "Agenzia")

E

\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

Premesso che:

a) il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" ed in particolare l'art. 69, come modificato dall'art. 50 del Dlgs 235/2010, prevede che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione

disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che le richiedano e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;

b) con delibera di Giunta n. 1563/2007 è stata approvata la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di cedente e coordinatrice, all'aggregazione orizzontale tra le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Valle D'Aosta per il riuso del Sistema Informativo del Lavoro (SIL-ER), con le modalità di cui all'avviso del CNIPA del 19 gennaio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2007;

c) il Sistema Informativo del Lavoro (SIL) si pone come fattore di integrazione delle politiche del lavoro allo scopo di ottimizzare risorse e servizi a beneficio dei destinatari finali (cittadini ed imprese);

d) il SIL è un sistema modulare in cui si possono logicamente distinguere due componenti applicative strettamente integrate fra loro: la prima dedicata a gestire tutti gli eventi amministrativi; la seconda componente si occupa della gestione dei servizi erogati dai Centri per l'impiego;

e) in data 6 novembre 2007 è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la Regione Umbria e la Regione autonoma Valle D'Aosta per la realizzazione delle attività previste nel sopra citato progetto di riuso;

f) con nota del 15 gennaio 2009 prot. 1118/2009 la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto di poter utilizzare il richiamato SIL-ER ed i moduli amministrativi gestionali ad esso collegati;

g) previa approvazione da parte del Tavolo Tecnico Permanente costituito ai sensi dell'art.7 della sopra citata convenzione, in data 4 novembre 2009 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione autonoma della Valle D'Aosta e la Regione Umbria per l'utilizzo del SIL-ER relativamente alle attività non comprese nel progetto di riuso presentato al CNIPA;

h) con nota del 15 gennaio 2009 prot. 1118/2009 la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto di poter utilizzare il richiamato SIL-ER ed i moduli amministrativi gestionali ad esso collegati;

i) in data 23 aprile 2013 è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la Regione Umbria, la Regione autonoma Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento per l'utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER";

j) la convenzione di cui all'alinea precedente assegna al Tavolo Tecnico Permanente, composto dai referenti tecnici delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, i compiti di definizione del piano delle attività di aggiornamento del sistema sia per quanto riguarda l'evoluzione normativa sia in relazione alle specifiche esigenze funzionali e procedurali espresse

dalle Amministrazioni stesse, identificando i contenuti degli interventi, le priorità, la pianificazione ed i costi da sostenere per la loro implementazione e di cooperazione per l'identificazione delle migliori modalità operative, gestionali, amministrative e istituzionali per garantire il corretto funzionamento del sistema e la sua unitarietà;

k) in data 7 novembre 2013 è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la Regione Umbria, la Regione Puglia e la Provincia Autonoma di Trento per il riuso di servizi online per il lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per Te";

l) la convenzione di cui all'alinea precedente assegna al Comitato di progetto, composto dai dirigenti designati da ciascuna Amministrazione contraente facente parte il gruppo di acquisto o da personale da essi delegato allo scopo di raggiungere gli obiettivi, monitorare l'avanzamento del progetto tramite la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e di coordinare le attività future ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

m) le attività di manutenzione, di aggiornamento e di personalizzazione del SIL e dei portali di servizi online per il lavoro richiedono per la loro realizzazione l'assistenza tecnica di un operatore economico che, per la sua qualificazione specialistica, possa garantire la loro attuazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso programma SIL;

n) il protocollo di intesa approvato con determina n. 82/2014 è stato recepito e sottoscritto dalle amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto in data 27 aprile 2014;

o) il protocollo prevede che ciascuna Amministrazione contraente facente parte il gruppo di acquisto, sia titolare del proprio contratto e provveda direttamente alla gestione del rapporto col fornitore, ivi compreso il pagamento delle fatture a favore dell'aggiudicatario previa presentazione delle relazioni e/o elaborati richiesti e verifica, per l'utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER" e per il riuso di servizi online per il lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per Te";.

p) con il medesimo protocollo si è stabilita l'opportunità di avvalersi, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. per l'espletamento della procedura di cui alla presente Convenzione di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, in qualità di centrale di committenza;

q) in ordine al protocollo di intesa le amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, hanno stabilito che l'individuazione del soggetto referente che svolga le attività di coordinamento dei lavori svolti per conto del gruppo di acquisto sia individuato nella Regione Emilia Romagna;

- r) l'Agenzia Intercent-ER per quanto ai precedenti punti p) ed q) ha provveduto all'indizione di una procedura aperta per la stipula di una convenzione contenente le condizioni generali per l'acquisizione di servizi di analisi sviluppo e supporto per la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi informativi del lavoro della Regione Emilia Romagna e delle amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto riusanti i sistemi: Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Regione Puglia;
- s) l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dell'aggiudicatario per la fornitura del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- t) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- u) le parti, componenti del Gruppo d'Acquisto, da una parte, e il Fornitore, dall'altra, concludono singoli contratti di fornitura del servizio per la stessa durata della presente Convenzione, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- v) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal capitolato di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- w) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- x) l'Agenzia ha acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- y) ai fini della stipulazione della presente Convenzione, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e l'Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- z) il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;

aa) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

bb) il Fornitore ha provveduto al rimborso dei costi di pubblicazione del bando e relativo esito di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione, il Capitolato tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore. L'offerta tecnica dovrà, comunque, adeguarsi, su richiesta delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, a tutte le evoluzioni e alle modifiche, tecniche, procedurali e normative, che interverranno nel corso del contratto.

##### Art. 2 Oggetto del servizio

Oggetto dell'appalto è la stipulazione di una Convenzione per la fornitura di servizi di analisi, sviluppo, manutenzione e aggiornamento del "Sistema Informativo Lavoro" (SIL) e dei sistemi ad esso afferenti (Porta di dominio regionale (PDD), Nodo di Coordinamento Regionale (NCR), Indice regionale (IR), SIL Regionale, Sistema di Monitoraggio), del sistema "Semplificazione Amministrativa in Rete" (SARE), del Portale dei servizi on-line "Lavoro per Te" e dei servizi di supporto alla messa in gestione delle nuove funzionalità che afferiscono a detti sistemi.

La fornitura dei servizi di seguito descritti dovrà consentire di:

A. Gestire una costante attività manutentiva dal punto di vista adeguativo e migliorativo dei Sistemi afferenti all'ambito "lavoro" in modo da recepire tempestivamente le periodiche evoluzioni normativo – procedurali espresse sia a livello nazionale che regionale/provinciale;

- B. Fornire un costante supporto tecnico, applicativo e gestionale degli applicativi afferenti all'ambito "lavoro" ;
- C. Implementare nuove applicazioni afferenti ai sistemi dell'ambito "lavoro" si rendesse necessario realizzare;
- D. Sviluppare servizi di integrazione, cooperazione applicativa e di interazione con altre applicazioni, con altre basi dati, con altri sistemi informativi e/o di altre amministrazioni locali e/o centrali;
- E. Fornire servizi per la gestione dei sistemi e per il supporto all'area sistemistica (ad esempio nella fase di deploy, gestione, miglioramento e terminazione di applicativi e basi-dati, ecc.);
- F. Fornire un servizio di help desk di primo e secondo livello applicativo e funzionale;
- G. Fornire attività di sviluppo organizzativo, servizi di formazione sulle applicazioni sviluppate e assistenza e supporto agli utenti nell'utilizzo degli applicativi stessi;
- H. Redigere la documentazione e la manualistica a supporto;
- I. Fornire assistenza tecnica e consulenza in sede di analisi su tematiche che afferiscono l'ambito "lavoro" sviluppate a livello nazionale nell'ambito di Tavoli tecnico-strategici;
- J. Fornire proposte di personalizzazione di applicazioni volta al riuso di software già disponibile;
- K. Sviluppare servizi di integrazione, personalizzazione o parametrizzazione di soluzioni software commerciali (componenti / packages / piattaforme di mercato ) o open source;
- L. Analizzare e sviluppare servizi di migrazione e conversione di applicazioni da una piattaforma tecnologica ad un'altra e, in particolare, prevedere l'attività di migrazione da server Windows 2003 a Linux;
- M. Fornire manutenzione ed implementazione migliorativa di siti e portali afferenti alle competenze delle diverse Direzioni Lavoro;
- N. Fornire analisi su tematiche afferenti ad esigenze specifiche del Servizio Lavoro in ambito ICT (ad esempio individuazione di strumenti tecnologici innovativi a supporto dei processi amministrativi; individuazione dei requisiti dell'utente propedeutici alla realizzazione di un nuovo progetto).

### Art. 3 Durata e importo

La Convenzione avrà durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa per cui l'importo posto a base di gara è pari ad € 7.814.655,72 IVA esclusa. Le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto partecipano all'appalto nella seguente misura:

- Euro 1.639.344,26 annui oltre IVA 22% per la Regione Emilia-Romagna,
- Euro 327.868,85 annui oltre IVA 22% per la Regione Umbria,
- Euro 140.000,00 annui oltre IVA 22% per la Regione autonoma Valle d'Aosta,
- Euro 338.000,00 annui oltre IVA 22% per la Provincia autonoma di Trento,
- Euro 159.672,13 annui oltre IVA 22% per la Regione Puglia.

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, previa registrazione sul Sito [www.intercent.it](http://www.intercent.it), potranno emettere Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari ad € xxxxxxxx.

Le singole Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (36 mesi) e tali Ordinativi avranno validità fino ad un massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

La durata del singolo Ordinativo sarà specificata dalla Struttura contraente all'atto di emissione del medesimo Ordinativo e decorrerà dalla stessa data.

Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto contraenti facenti parte il gruppo di acquisto possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema e devono essere inviati e/o trasmessi dalle amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di



acquisto a mezzo lettera a/r, fax, via web ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.

La registrazione delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto non implica una verifica da parte dell'Agenzia dei poteri di acquisto di ciascun Punto Ordinante; l'Agenzia non risponde, quindi, di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti non autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

#### **Art. 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente facente parte del gruppo di acquisto, potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto o, comunque, della

Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene la medesima Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere della Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.

Inoltre, ogni Amministrazione contraente facenti parte il gruppo di acquisto, può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

#### Art. 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica qualora migliorativa;

- b) garantire la continuità delle prestazioni prese in carico coordinandosi, tramite il Supervisore, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
  - c) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - d) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
  - e) erogare le prestazioni in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico;
  - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle prestazioni erogate.

#### Art. 6 Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto in forza degli Ordinativi di Fornitura sono quelli risultanti dall'offerta economica.

Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti al Fornitore, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti delle amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto aderenti.

Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di Leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei premi.

I prezzi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

## Articolo 7 - Adeguamento dei prezzi

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

## Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

La fatturazione dei servizi erogati dovrà essere emessa bimestralmente e farà riferimento ai servizi erogati nel bimestre.

I servizi verranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate dal Fornitore.

L'ultima quota a saldo, pari ad almeno il 5% dell'intero importo, sarà corrisposta a seguito della presentazione di una relazione tecnica ed economico-finanziaria sulle attività svolte, a seguito del buon esito del collaudo funzionale, delle verifiche in materia di sicurezza ed accessibilità e a fronte della consegna della documentazione tecnica.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG derivato indicato dal singolo Soggetto contraente e dovrà essere intestata e spedita ad ogni Amministrazione contraente facente parte il gruppo di acquisto, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti delle fatture.

Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15 ° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto.

Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: \_\_\_\_\_

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto.

#### Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto e alla Prefettura-Ufficio territoriale del

Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### Art.10 Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 11 Cauzione definitiva

Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto di importo pari al 10% del valore dei rispettivi Ordinativi di Fornitura, eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).

La cauzione prestata ad ogni Amministrazione facente parte il GdA, deve essere vincolata per tutta la durata di tutti i contratti di fornitura derivanti dalla presente Convenzione.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, fermo restando quanto previsto all'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo d'acquisto, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%, previa verifica dell'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo d'acquisto.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di Fornitura.



## Art. 12 Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## Art. 13 Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto potranno risolvere il proprio Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.



In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto per porre fine all'inadempimento, le medesime Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., l'Amministrazione contraente facente parte il gruppo di acquisto può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, e responsabilità civile
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

Nei casi di risoluzione degli Ordinativo/i di Fornitura, le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto hanno diritto di escutere la cauzione prestata.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente facente parte il gruppo di acquisto al risarcimento del danno.

#### Art. 14 Danni e responsabilità civile

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### Art. 15 Penali

In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- Per ogni giorno di ritardo nella realizzazione del collaudo definita dal Comitato tecnico il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare dell'importo del mese durante il quale si è verificata la fattispecie che ha generato l'applicazione della penale;
- Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo fissato dal capitolato ( 10 giorni) per individuazione di risorse per costituzione gruppo di lavoro: 0,1‰ sull'ammontare dell'importo del mese durante il quale si è verificata la fattispecie che ha generato l'applicazione della penale;
- Per ogni riscontro negativo da parte delle Amministrazioni aderenti in ordine alla verifica mediante apposite sessioni di collaudo del funzionamento dei prodotti realizzati: 0,1‰ sull'ammontare dell'importo del mese durante il quale si è verificata la fattispecie che ha generato l'applicazione della penale;
- Mancata disponibilità da parte del fornitore a rendere fruibile in forma aggiornata il software di proprietà delle Amministrazioni aderenti: 0,1‰ sull'ammontare dell'importo del mese durante il quale si è verificata la fattispecie che ha generato l'applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### Art. 16 Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato da ogni singola Amministrazione contraente facente parte il gruppo di acquisto, per quanto di propria competenza. Il Fornitore si impegna a depositare presso la stessa Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stessa amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente facente parte il gruppo di acquisto procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere alle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto potranno risolvere il proprio 'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

**ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)**

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

**Art. 17 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### Art. 18 Responsabile del Servizio

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.

I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

#### Art. 19 Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto sulla evoluzione tecnica della soluzione oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

#### Art. 20 Conciliazione presso la CCIAA

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra la Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Fornitore e le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

#### Art. 21 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Fornitore e le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

## Art. 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

In ogni caso le Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;



nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

#### Art. 23 Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinatori di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto contraenti facenti parte il gruppo di acquisto per legge.

#### Art. 24 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinatori di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.



#### Art. 25 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti facenti parte il gruppo di acquisto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA INTERCENT-ER

Il Fornitore

Bologna, li ..... /..... /.....